



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516
cna@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Roma, lì 1° giugno 2016

Prot. n. 31/2016/CC/GA/gc

Egr. Dott. Annibale Dodero

Direttore Centrale Normativa
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 – Roma

OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica – applicazione del corretto trattamento Iva alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici funzionanti a cialde/capsule

1. Premessa

Tra gli operatori del settore esistono comportamenti difformi in ordine al trattamento Iva da applicare alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule/cialde.

A riguardo la RM n. 124 del 01/08/2000 ha previsto che *“gli apparecchi funzionanti a capsule/cialde, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda), possono sostanzialmente equipararsi agli altri distributori automatici e quindi le somministrazioni rese tramite i medesimi apparecchi, se effettuate in stabilimenti, case di cura,*

uffici, scuole, ecc., rientrano nella previsione di cui alla voce 38) della Tabella A, parte II, del DPR 633 del 1972 e possono fruire dell'aliquota ridotta del 4 per cento”.

Tale previsione è stata abrogata dall'articolo 20 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Per effetto di tale modifica, si applica l'aliquota agevolata del 10% oltre che alle somministrazioni di alimenti e bevande in genere, anche a quelle di alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici ovunque collocati (cfr. Tabella A, parte III, del DPR 633/72, n. 121).

In base all'equiparazione tra apparecchi funzionanti a capsule/cialde e distributori automatici funzionanti a monete o titoli equivalenti, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dunque mediante distributori automatici, è riconosciuta solo nei casi in cui *“l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa e quindi il consumatore finale”.*

Nei casi in cui l'acquirente sia soggetto diverso dal consumatore finale, l'aliquota Iva applicabile alle capsule/cialde nei passaggi intermedi è quella propria del prodotto ceduto.

La citata risoluzione precisa, inoltre, che le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non possono essere giuridicamente qualificate come *“somministrazione di alimenti e bevande”* atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

Ciò premesso, risultano perplessità riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di:

- soggetti titolari di partita Iva, che acquistano le capsule/cialde e sono *“consumatori finali”* relativamente alla somministrazione di bevande tramite i distributori automatici a capsule/cialde (sono quindi i soggetti che trasformano la capsula/cialda in bevanda);
- soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato (a noleggio o in comodato) il distributore che eroga la bevanda.

Soluzione prospettata

Sembra pacifico ritenere che la predetta RM n. 124/2000 riconosca l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA del 10% all'acquirente delle capsule/cialde, inteso come l'effettivo utilizzatore

delle stesse e, pertanto, l'utilizzo della locuzione "*consumatore finale*" non faccia invece esplicito riferimento ad una particolare tipologia di soggetto.

Nulla toglie a quanto detto il fatto che il soggetto acquirente delle capsule/cialde da utilizzare tramite distributori automatici sia un soggetto titolare di partita o un soggetto privato (azienda), se l'acquisto delle stesse è finalizzato ad un utilizzo personale in ambito sia familiare che aziendale.

Con il dettato normativo contenuto nell'articolo 20 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 viene anche meno il riferimento al luogo della somministrazione delle bevande che non prescrive più alcuna specifica limitazione.

Unica indicazione al disconoscimento dell'aliquota agevolata IVA al 10% riportata nella risoluzione n. 124/2000 riguarda i casi in cui "*le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazioni di alimenti e bevande" atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della capsula/cialda in una bevanda*".

Chiarito, dunque, che rientra nelle ipotesi di somministrazione delle bevande la materiale trasformazione della capsula/cialda in bevanda per un utilizzo personale della stessa, a nulla rileva la natura giuridica del soggetto utilizzatore.

Si ritiene, pertanto, che in entrambi i casi prospettati debba essere applicata l'aliquota Iva del 10%, prevista dal predetto n. 121 della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, dal momento che l'acquirente della capsula/cialda è il "*consumatore finale*", inteso come il soggetto che per il funzionamento dell'apparecchio provvede al preventivo acquisto della cialda ed al successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda.

F.TO CLAUDIO CARPENTIERI

RESP. POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE

